

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti (89/C 153/01)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che contempla un programma d'azione in materia di istruzione (1), considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 16 marzo 1984, una risoluzione concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (2), con la quale invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e ad elaborare, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei genitori dei ragazzi in parola, misure atte a garantire a detti ragazzi un'adeguata istruzione, indipendentemente dal paese comunitario in cui essi si trovano;

considerando che le professioni itineranti costituiscono attualmente nella Comunità una popolazione di circa 200 000 persone;

considerando che la situazione attuale, in particolare nel settore scolastico, è alquanto preoccupante ; che molti ragazzi non frequentano regolarmente la scuola e che alcuni non sono mai scolarizzati ; che una percentuale troppo esigua raggiunge e supera la soglia dell'insegnamento secondario ; che i risultati non sono proporzionati alla durata presunta della scolarizzazione;

considerando che la scolarizzazione, segnatamente grazie agli strumenti che può fornire, sia di adeguamento ad un ambiente mutevole, sia di autonomia personale e professionale, è un fattore fondamentale nell'avvenire culturale, sociale ed economico delle professioni itineranti, che i genitori ne sono consapevoli e che la volontà di scolarizzazione si sta accentuando, prendendo atto dei risultati e delle raccomandazioni contenuti negli studi finanziati dalla Commissione in merito alla scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante nei dodici Stati della Comunità, nonché degli orientamenti risultanti dalla relazione di sintesi, dalla consultazione di rappresentanti di zingari e girovaghi, da scambi di opinioni tra esperti e rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Il Consiglio ed i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, cercheranno di promuovere un complesso di misure in materia di scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante, misure che, ferme restando le azioni già intraprese dagli Stati membri in funzione di situazioni particolari verificatesi in questo settore, hanno lo scopo di sviluppare un'impostazione globale e strutturale che contribuisca a vincere i considerevoli ostacoli che frenano l'accesso alla scuola di tali ragazzi.

Previa consultazione degli ambienti professionali interessati, tali misure mireranno: - a favorire le iniziative innovatrici;

- a proporre e sostenere azioni positive e adeguate;
- a far sì che le azioni si integrino reciprocamente;
- a diffondere ampiamente i risultati e gli insegnamenti che ne derivano.

1. A livello degli Stati membri

Entro i limiti costituzionali e finanziari, nonché delle proprie politiche e strutture nel campo dell'istruzione, gli Stati membri cercheranno di: (1) GU n. C 38 del 19.2.1976, pag. 1. (2) GU n. C 104 del 16.4.1984, pag. 144. 1.1. Migliorare l'informazione delle famiglie itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) sui dispositivi relativi all'istruzione, sull'iter scolastico e sugli aiuti specifici messi a loro disposizione dai poteri pubblici o dall'iniziativa privata, affinché i genitori possano seguire responsabilmente lo svolgimento dell'istruzione scolastica dei propri figli.

1.2. Migliorare, per quanto possibile, l'accessibilità delle scuole materne ed elementari ai figli di itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) grazie ad esempio ai provvedimenti seguenti:
a) promozione, nei casi in cui sia possibile adottare misure valide ed appropriate, di unità mobili di

insegnamento (UMI) per i figli di itineranti, che accompagnano o seguono i circhi o il personale delle fiere nei loro spostamenti;

b) stimolare le scuole materne ed elementari: - situate in prossimità dei luoghi di ormeggio, a praticare una pedagogia adeguata alle esigenze ed allo stile di vita dei figli dei battellieri;
- atte ad accogliere i figli del personale del circo e delle fiere durante la sosta invernale, a praticare pedagogie appropriate in collaborazione con le UMI, ove esistano;

c) promuovere eventualmente la designazione di consulenti itineranti che assistano i genitori nella fase prescolastica dell'istruzione dei figli o li aiutino a sorvegliare l'insegnamento a distanza allorché abbiano optato per questa formula;

d) d'introdurre eventualmente dei libretti scolastici che attestino la frequenza ed il profitto scolastico.

1.3. Prendere provvedimenti affinché le tre categorie di ragazzi summenzionate possano accedere ad un'istruzione secondaria completa e ad una formazione professionale adeguata, favorendo ad esempio: - la formazione alternata, che sembra meglio rispondere alle esigenze specifiche (una formazione pratica sul posto durante la stagione di attività, una formazione teorica durante la sosta invernale);

- la creazione, se necessario, di scuole secondarie del circo per i figli del personale del circo e per gli adolescenti che desiderano prepararsi ad una carriera di artista del circo, qualora il numero di ragazzi giustifichi l'adozione di una misura del genere.

1.4. Favorire la messa a disposizione di convitti o pensioni per queste tre categorie di alunni nei casi appropriati.

1.5. Stimolare se necessario le strutture competenti ad informare gli insegnanti, durante la loro formazione iniziale e permanente, delle situazioni e delle esigenze specifiche dei figli di itineranti.

1.6. Promuovere l'assistenza agli insegnanti, agli educatori, ai direttori di scuole e di convitti ed ai responsabili di UMI, rispettando comunque i loro sistemi d'insegnamento.

2. A livello della Comunità

2.1. Un intervento comunitario in questo settore è utile per incentivare le iniziative nazionali in materia di scambio di esperienze e per beneficiare di progetti pilota innovativi.

2.2. La realizzazione di esperimenti pilota finalizzati a scambi di opinioni e di esperienze tra gli interessati.

2.3. La Commissione provvederà affinché tali provvedimenti siano coerenti con le azioni comunitarie già programmate nel settore dell'istruzione.

Essa provvederà alla coerenza con le azioni comunitarie in materia di istruzione degli altri itineranti, come gli zingari e i girovaghi.

Inoltre essa farà sì che tali azioni siano complementari di altre azioni comunitarie, come quelle del Fondo sociale europeo.

2.4. Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo e al comitato dell'istruzione una relazione sull'attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente risoluzione.